



5.3.2024

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Danimarca – EGF/2023/004 DK/Danish Crown (COM(2024)0035) – C9-0040/2024 – 2024/0044(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Janusz Lewandowski

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.....	7
MOTIVAZIONE.....	9
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	12

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Danimarca – EGF/2023/004 DK/Danish Crown (COM(2024)0035) – C9-0040/2024 – 2024/0044(BUD))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0035) – C9-0040/2024),
 - visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013¹ ("regolamento FEG"),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027^{2 3}, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765⁴, in particolare l'articolo 8,
 - visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie⁵, in particolare il punto 12,
 - visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - visto il parere della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0000/2024),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

¹ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

² GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

³ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>).

⁵ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

- B. considerando che la Danimarca ha presentato la domanda EGF/2023/004 DK/Danish Crown relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), a seguito di un numero totale di 751 espulsioni dal lavoro⁶ nel settore economico classificato alla divisione 10 della NACE revisione 2 (Produzione di prodotti alimentari) nella provincia di Nordjylland, con 692 espulsioni dal lavoro nel periodo di riferimento per la domanda, che va dal 19 maggio 2023 al 19 settembre 2023, e 59 espulsioni dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento;
- C. considerando che la domanda riguarda 692 espulsioni dal lavoro durante il periodo di riferimento, 651 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata presso l'impresa Danish Crown (Danish Crown A/S) e 41 lavoratori espulsi dal lavoro in due imprese di fornitori e di produttori a valle dell'impresa Danish Crown⁷;
- D. considerando che la domanda riguarda 59 espulsioni dal lavoro la cui attività è cessata prima o dopo il periodo di riferimento di quattro mesi, in cui è possibile stabilire un chiaro nesso causale con l'evento che ha provocato la cessazione dell'attività dei lavoratori espulsi dal lavoro durante il periodo di riferimento, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FEG;
- E. considerando che la domanda è basata sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 200 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;
- F. considerando che il settore dei macelli danesi sta attraversando una crisi strutturale; che dal 2005 il numero di suini macellati in Danimarca è diminuito di 4,4 milioni (20 %); che il calo è dovuto in gran parte al passaggio dall'allevamento di suini destinati alla macellazione all'allevamento di suinetti destinati all'esportazione; che a causa dei bassi prezzi delle carni suine, l'esportazione di suinetti è più redditizia per gli allevatori danesi rispetto all'allevamento di suini da ingrasso destinati alla macellazione.
- G. considerando che Danish Crown è un gruppo di imprese alimentari danesi che si occupano di macellazione, trasformazione e vendita principalmente di carni suine e bovine; che la circostanza all'origine dei casi di espulsione dal lavoro è la chiusura del macello dell'impresa Danish Crown a Sæby, nel comune di Frederikshavn, a seguito della riduzione del numero di suini destinati alla macellazione;
- H. considerando che sono state rispettate le condizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'Unione;
- I. considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel

⁶ Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

⁷ 37 lavoratori espulsi dal lavoro presso l'impresa TekniClean A/S e 4 lavoratori espulsi dal lavoro presso l'amministrazione veterinaria e alimentare danese;

contempo a un'economia europea più verde e digitale;

- J. considerando che la revisione del QFP riduce l'importo annuo massimo del FEG da 186 milioni di EUR a 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765; che tutte le istituzioni devono garantire che, nonostante questi tagli, i lavoratori espulsi dal lavoro possano contare sulla solidarietà dell'UE attraverso il sostegno del FEG;
1. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Danimarca ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 882 212 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 2 137 021 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 3 878 001 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 259 020 EUR;
 2. osserva che le autorità danesi hanno presentato la domanda il 6 dicembre 2023 e che, dopo la presentazione di informazioni aggiuntive da parte della Danimarca, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 29 febbraio 2024 e lo ha notificato al Parlamento il giorno stesso;
 3. osserva che la domanda riguarda 751 lavoratori espulsi dal lavoro interessati dalla chiusura del macello dell'impresa Danish Crown a Sæby; osserva inoltre che in totale 390 lavoratori espulsi dal lavoro saranno beneficiari interessati e dovrebbero partecipare alle misure;
 4. osserva che la maggior parte dei lavoratori espulsi dal lavoro ha un basso livello di qualifiche formali (46 %) oppure qualifiche e competenze piuttosto obsolete (40 %); prende atto del fatto che i 305 lavoratori espulsi dal lavoro (41 %) provengono da un contesto migratorio e non parlano fluentemente il danese; aggiunge che il pacchetto FEG propone inoltre misure volte a migliorare le competenze generali, compreso il miglioramento delle competenze linguistiche in danese;
 5. si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dalla Danimarca in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali;
 6. ricorda che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: motivazione, consolidamento motivazionale, formazione sulle competenze generali, formazione per il miglioramento delle competenze/la riqualificazione e indennità per la formazione e la ricerca di un lavoro;
 7. rileva che la Danimarca ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 16 ottobre 2023 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 16 ottobre 2023 a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;
 8. rileva che la Danimarca ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° giugno 2023 e che le spese per le attività di preparazione, gestione,

informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1° giugno 2023 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento;

9. sottolinea che le autorità danesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, e che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;
10. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;
11. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
12. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Danimarca – EGF/2023/004 DK/Danish Crown

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie², in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio³.
- (3) Il 6 dicembre 2023 la Danimarca ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691 in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Danish Crown e in due imprese di fornitori e di produttori a valle in Danimarca, che operano nel settore economico classificato alla divisione 10 (Produzione di prodotti alimentari) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea NACE Revisione 2 ("NACE")⁴ e al livello NUTS 2 nella regione della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("NUTS")⁵ di Nordjylland (DK05), in Danimarca. Tale domanda è stata integrata con

¹ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

² GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

³ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

⁴ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁵ Regolamento delegato 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del

ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691⁶.

- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 882 212 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Danimarca.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2024, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 1 882 212 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione][□].

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
La Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1. COM(2024) 035.

⁶

[□] Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale.

In conformità del punto 9 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020⁷, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una corrispondente richiesta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

II. Domanda della Danimarca e proposta della Commissione

Il 6 dicembre 2023 la Danimarca ha presentato la domanda EGF/2023/004 DK/Danish Crown relativa a un contributo finanziario del FEG, a seguito di 751 collocamenti in esubero⁸ nell'impresa Danish Crown (Danish Crown A/S) e in due imprese di fornitori e di produttori a valle, dovuti alla chiusura del macello dell'impresa Danish Crown a Sæby. Si tratta della quarta domanda del 2023 e della quarta seconda da esaminare nel quadro del bilancio 2024.

A seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso che, conformemente a tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG sono soddisfatte.

Il 29 febbraio 2024 la Commissione ha adottato una proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG a favore della Danimarca, al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei 390 beneficiari interessati, vale a dire i lavoratori che sono stati collocati in esubero a seguito della chiusura del macello dell'impresa Danish Crown a Sæby. In totale saranno mobilitati 1 882 212 EUR a titolo del FEG per la Danimarca, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali delle azioni proposte.

La Commissione ha considerato la domanda della Danimarca ammissibile in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori collocati in esubero, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata.

Le cinque tipologie di azioni che dovranno essere offerte ai lavoratori collocati in esubero e per le quali è stato richiesto il cofinanziamento del FEG sono:

- (a) Motivazione: questa prima misura consiste in una combinazione di informazione, motivazione e consulenza, insieme alla profilazione dei lavoratori. L'obiettivo principale del processo di motivazione è rafforzare la fiducia dei partecipanti nelle proprie capacità,

⁷ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).

⁸ Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

renderli consapevoli del fatto che il miglioramento delle loro competenze li aiuterà a trovare un nuovo lavoro, discutere degli ostacoli che potrebbero impedire tale miglioramento e trovare insieme soluzioni per superarli.

(b) Consolidamento motivazionale: l'obiettivo di questa misura è mantenere la motivazione a partecipare a percorsi d'istruzione e di miglioramento delle competenze sostenendo i lavoratori in esubero mediante tutoraggio e consulenze individuali, aiutandoli ad affrontare le sfide e a ridurre al minimo gli ostacoli.

(c) Formazione sulle competenze generali: la normativa danese sugli sforzi attivi per l'occupazione stabilisce che ai lavoratori in esubero deve essere erogata, se necessario, una formazione relativa alla lettura, alla scrittura e all'aritmetica e una formazione specifica per il disturbo della dislessia. Pertanto l'offerta formativa facente parte del pacchetto FEG rafforza la formazione di base prevista dalla legge e si concentra sull'istruzione generale degli adulti per consentire di raggiungere almeno il livello della scuola primaria in una o più materie e di migliorare le competenze linguistiche in danese. La formazione linguistica è particolarmente importante, dal momento che il 41 % dei lavoratori in esubero proviene da un contesto migratorio e non parla fluentemente il danese. Sono inoltre previste formazioni in materia di competenze digitali e formazioni ad hoc su misura per gli ex lavoratori di Danish Crown. La formazione adattata è una combinazione di formazione linguistica e sostegno orientato all'occupazione (compresa la ricerca di un impiego) per aiutare i partecipanti a soddisfare i requisiti del diritto del lavoro e a riavvicinarsi al mercato del lavoro.

(d) Formazione per il miglioramento delle competenze/la riqualificazione: i profili dei lavoratori espulsi dal lavoro non corrispondono alle competenze richieste dal mercato del lavoro. La maggior parte dei lavoratori ha un basso livello di qualifiche formali (46 %) oppure qualifiche e competenze piuttosto obsolete (40 %). La maggioranza dei lavoratori titolari solo di licenza elementare appartiene alla fascia di età compresa tra i 30 e i 39 anni, mentre la maggior parte dei lavoratori il cui livello di istruzione corrisponde all'istruzione o formazione professionale (IFP) appartiene alla fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni. L'offerta formativa comprende percorsi più brevi per il miglioramento delle competenze ("AMU") e una formazione professionale basata sulla valutazione delle competenze ("RKV") che certifichi qualsiasi competenza ottenuta nell'ambito del sistema di istruzione formale, del lavoro o della formazione continua. L'AMU si concentra sulla formazione di adulti scarsamente qualificati e tratta la maggior parte dei mestieri, delle industrie e dei servizi. L'offerta dell'AMU spazia da corsi introduttivi a corsi altamente specializzati. La formazione è impartita nell'ambito di seminari in cui è ricreato l'ambiente di lavoro delle imprese.

(e) Indennità di formazione/per la ricerca di un lavoro: i lavoratori riceveranno un'indennità durante la formazione o la ricerca di un lavoro.

Secondo la Commissione, le azioni summenzionate costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG e non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

La Danimarca ha fornito le informazioni richieste sulle azioni obbligatorie per le imprese interessate in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi. È stato confermato che il contributo finanziario del FEG non si sostituirà a tali azioni.

Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 1 882 212 EUR dalla riserva FEG (linea di bilancio 30 04 02; stanziamenti di impegno) verso il FEG (linea di bilancio 16 02 02; stanziamenti di impegno).

In base a un accordo interno al Parlamento, alla procedura dovrebbero essere associate la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per lo sviluppo regionale, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.